

Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2024, n. 5-244

**Reg. (UE) n. 1305/2013. Reg. (UE) n. 2220/2020. PSR 2014-2022, Misura 10, Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" e relative operazioni. Integrazione della dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 13-8260 del 4 marzo 2024 di attivazione del bando 2024 con ulteriori euro 8.041.576,95.**



Seduta N° 19

Adunanza 11 OTTOBRE 2024

Il giorno 11 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 09:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Enrico BUSSALINO - Elena CHIORINO - Federico RIBOLDI

#### **DGR 5-244/2024/XII**

#### **OGGETTO:**

Reg. (UE) n. 1305/2013. Reg. (UE) n. 2220/2020. PSR 2014-2022, Misura 10, Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" e relative operazioni. Integrazione della dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 13-8260 del 4 marzo 2024 di attivazione del bando 2024 con ulteriori euro 8.041.576,95

A relazione di: Bongioanni

Premesso che, con riferimento al periodo di programmazione 2014-2022 dello sviluppo rurale:

- il Reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;
- l'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" ai paragrafi 1-8 del Reg. (UE) 1305/2013 (che corrispondono alla sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali), prevede impegni aventi durata almeno quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo Regolamento, con la possibilità di deroga in casi giustificati;
- il Reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concerne il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune ed individua agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione;
- ai sensi dell'articolo 38, par. 1 del Reg. (UE) n. 1306/2013 (riguardante il disimpegno automatico

dal bilancio europeo) la parte di un impegno di bilancio relativo ad un Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 può essere utilizzata entro il 3° anno successivo all'anno del corrispettivo impegno di bilancio e, ove superato il 3° anno, la Commissione dell'Unione Europea procede al disimpegno automatico della parte di bilancio non utilizzata o le cui dichiarazioni di spesa non siano conformi;

- il Reg. (UE) n. 1307 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti, prevede criteri ed attività minime e le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (art. 43) e il sostegno accoppiato (art. 52);
- il Reg. delegato (UE) n. 640 dell'11.03.2014 della Commissione e s.m.i. integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, allo sviluppo rurale;
- il Reg. (UE) n. 807 dell'11.03.2014 della Commissione integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013, introduce disposizioni transitorie ed all'art. 9 prevede l'esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.07.2014 reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR), come modificato dal reg. di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021;
- il Reg. (UE) n. 809 del 17.07.2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- l'art. 17 del Reg. (UE) 809/2014 dispone l'obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell'azienda, attraverso strumenti geospaziali;
- il Reg. (UE) n. 2017/2393 del 13.12.2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica, tra l'altro, i regolamenti (UE)1305, 1306 e 1307 del 2013;
- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce, tra l'altro, alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022, modifica i Regolamenti (UE) n.1305, n.1306 e n.1307 del 2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» e prevede:
  - all'articolo 1, che i programmi sostenuti dal FEASR siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 ove sia presentata una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;
  - all'articolo 7, integrazioni all'articolo 28, paragrafo 5 del reg. (UE) 1305/2013 aggiungendo, tra l'altro, il comma seguente: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.(...)»;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 ha effettuato il riparto finanziario del FEASR tra le Regioni per gli anni 2021 e 2022;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, che è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015 ed è stato oggetto negli anni successivi di numerose modifiche approvate dalla Commissione europea;
- la richiesta di applicazione delle modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, finalizzate all'estensione del PSR negli anni 2021-2022, è stata

approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepita con DGR n. 30-4264 del 3 dicembre 2021. Il Piano vigente, ancora modificato, è stato approvato con Decisione C(2024)1225 del 20 febbraio 2024 recepita con DGR 17-8405 dell'8 aprile 2024.

Premesso, inoltre, che:

- con riferimento alla Misura 10, Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-2022 nel corso degli anni di programmazione sono stati attivati numerosi bandi con l’assegnazione di risorse diversificate per anno a seconda delle esigenze ambientali del territorio regionale, delle richieste avanzate e delle dotazioni delle specifiche operazioni;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 13-8260 del 4 marzo 2024 è stata stabilita, per le seguenti operazioni, l’assunzione di nuovi impegni nel 2024, nel rispetto dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2220/2020, per mantenere i miglioramenti o la conservazione della biodiversità animale, del suolo, della qualità dell’aria conseguenti all’attuazione delle medesime operazioni (in taluni casi suddivise in azioni):

- 10.1.3 “Tecniche di agricoltura conservativa”, composta, tra l’altro, dalle azioni: 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo e 10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale;

- 10.1.5 “Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera” composta dalle azioni: 10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato e 10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande;

- 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”;

- 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”;

- tale deliberazione, assegnando risorse pari ad euro 16.574.165,00 a favore di un bando della Sottomisura 10.1 che riscuote numerose adesioni e consente l’impiego dei fondi in tempi contenuti, ha inoltre consentito di perseguire l’efficiente gestione dei fondi assegnati al programma di sviluppo rurale nel rispetto delle scadenze finanziarie della programmazione 2014-2022.

Dato atto che, in attuazione della suddetta D.G.R. n. 13-8260 del 4 marzo 2024:

- con la D.D. n. 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento aventi durata annuale relative alla campagna 2024 di cui alla Misura 10, Sottomisura 10.1, operazioni 10.1.3, 10.1.5, 10.1.8, 10.1.9;

- si è provveduto, da ultimo con la DD n. 625/A1705B/2024 del 31 luglio 2024, ai sensi del DM 29 luglio 2024 prot. 0341205, a prorogare al 24.09.2024 il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento delle citate operazioni.

Richiamato che la DGR n. 1-168 del 20 settembre 2024 ha approvato la proposta di modifiche finanziarie al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2022 della Regione Piemonte, esaminata dal Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale nella consultazione scritta svoltasi dal 23 agosto al 10 settembre 2024.

Dato atto che:

- la suddetta proposta di modifica è stata notificata ufficialmente alla Commissione europea in data 23 settembre 2024 attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014);
- con la DD n. 722/A1700A/2024 del 23 settembre 2024, l’Autorità di gestione regionale del PSR 2014-2022 ne ha stabilito le disposizioni per l’applicazione, autorizzando i Responsabili delle varie tipologie di Misure e Operazioni coinvolte nelle modifiche a procedere con l’adozione dei provvedimenti necessari in modo condizionato, nelle more dell’approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 65, par. 9, del reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 60, par. 2, del reg. (UE) n. 1305/2013;
- con la suddetta determinazione è stata autorizzata, altresì, la ridestinazione dei minori utilizzi accertati sul PSR 2014-2022, pari ad euro 7.220.000,00, nella Misura 10, Sottomisura 10.1,

ripartiti tra le operazioni nel modo seguente:

- euro 3.220.000,00 all'operazione 10.1.5,
- euro 2.250.000,00 all'operazione 10.1.8,
- euro 1.750.000,00 all'operazione 10.1.9.

Dato atto, inoltre, che con la DD n. 1152/A1705B/2023 del 18 dicembre 2023 e la DD n. 782/A1705B/2024 del 07/10/2024 sono state accertate minori risorse finanziarie utilizzate nelle Operazioni 10.1.3, 10.1.5 e 10.1.8 della Sottomisura 10.1 del PSR 2014-2022, rispettivamente pari ad euro 179.000,00 e ad euro 662.816,92, per complessivi euro 841.816,92.

Dato atto, inoltre, che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", ha verificato che:

- per l'utilizzo nelle medesime misure del PSR 2014-2022 delle risorse assegnate e non ancora utilizzate, facenti parte nella dotazione finanziaria del PSR 2014-2022 vigente, non è necessario richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea;
- nell'ambito della campagna 2024 della Misura 10, Sottomisura 10.1, Operazioni 10.1.3, 10.1.5, 10.1.8 e 10.1.9, dal sistema informatico di gestione delle pratiche alla data del 25 settembre 2024, risultano pervenute n. 1.864 domande di sostegno per un aiuto complessivo richiesto pari ad euro 24.615.741,95, superiore pertanto alla sopra indicata dotazione di euro 16.574.165,00;
- l'aiuto richiesto per l'operazione 10.1.9 risulta pari ad euro 5.379.760,03, inferiore all'importo totale di euro 5.400.000,00 reso disponibile dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 13-8260 del 4 marzo 2024 e n. 1-168 del 20 settembre 2024 e, pertanto, verranno utilizzate soltanto le risorse necessarie, rinviando il residuo accertamento, pari ad euro 20.239,97, a successivi atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo e l'eventuale impiego dell'eccedenza a successivi provvedimenti della Giunta regionale;
- risultano, dunque, necessarie ulteriori risorse pari ad euro 8.041.576,95 per soddisfare tutte le domande di sostegno, ottemperando così anche allo scopo di perseguire l'efficiente gestione dei fondi assegnati al programma di sviluppo rurale nel rispetto delle scadenze finanziarie della programmazione 2014-2022;
- sussistono le condizioni per prevedere di integrare la dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 13-8260 del 4 marzo 2024, pari ad euro 16.574.165,00 per la campagna 2024 del PSR 2014-2022, Misura 10, Sottomisura 10.1, con i sopra citati minori utilizzi del PSR 2014-2022, pari complessivamente ad euro 8.041.576,95 (7.199.760,03 + 841.816,92), rendendo la relativa dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 24.615.741,95;
- del suddetto importo, pari ad euro 8.041.576,95, la quota regionale di euro 1.300.466,44, trova copertura finanziaria con gli Impegni n. 282/2015, n. 4144/2015, n. 247/2017, n. 10/2018, n. 7/2019, n. 58/2020, n. 2021/4739, n. 2022/1291.

Richiamato che:

- la legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);
- l'articolo 12 della legge regionale n. 35/2006 ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la D.G.R. n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi

della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- il tasso di partecipazione del FEASR è pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata che è trasferito dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
- la partecipazione nazionale (Stato e Regioni) è pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata, suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata); il cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio gestionale regionale) trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale, viene impegnato e liquidato dalla Direzione Agricoltura e cibo in favore di ARPEA e trasferito all'Organismo pagatore regionale;
- l'ARPEA gestisce anche le risorse aggiuntive di fondi FEASR "Next Generation EU" con la partecipazione del FEASR pari al 100% della spesa pubblica totale;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie del FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.

Viste:

la legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)";

la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

la legge regionale 1° agosto 2024, n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 1.300.466,44, sono esclusivamente quelli sopra riportati. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

1. di disporre, nel rispetto delle condizioni di cui alla DD 722/A1700A/2024 del 23 settembre 2024, con cui l'Autorità di Gestione ha autorizzato, nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, l'applicazione condizionata delle modifiche al PSR 2014-2022 approvate dalla DGR n. 1-168 del 20 settembre 2024, di integrare la dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 13-8260 del 4 marzo 2024 per la campagna 2024 del PSR 2014-2022, Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", pari ad euro 16.574.165,00, con ulteriori euro 8.041.576,95, destinandoli per le richieste di aiuto complessivamente pervenute, in risposta al bando di cui alla DD n. 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024, come da ultimo modificata dalla DD n. 625/A1705B/2024 del 31 luglio 2024;
2. che delle suddette risorse, pari ad euro 8.041.576,95, il cofinanziamento regionale di euro 1.300.466,44, trova copertura finanziaria con gli Impegni n. 282/2015, n. 4144/2015, n.

247/2017, n. 10/2018, n. 7/2019, n. 58/2020, n. 2021/4739, n. 2022/1291;

3. che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
4. di demandare alla Direzione Agricoltura e cibo, Settore “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Allegato